



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 65/2017

Il Capo del Circondario Marittimo di Chioggia:

- VISTA:** l'istanza della ditta "LMD S.r.l." in data 23/11/2017, con sede a Malcontenta (VE) in via Moranzani n° 74 con la quale viene chiesta l'emanazione di apposita Ordinanza al fine di garantire la sicurezza della navigazione e dei mezzi impiegati nei lavori di scavo per il ripristino della navigabilità dello sbocco a mare (bocca sud) del porto peschereccio di Barbamarco nel comune di Porto Tolle (RO);
- VISTO:** il verbale di somma urgenza redatto dalla "Sistemi Territoriali S.p.A." in data 22/11/2017 con il quale vengono anche commissionati i lavori di cui trattasi alla LMD S.r.l.;
- VISTA** la dichiarazione in data 22/11/2017 della "Sistemi Territoriali S.p.A.";
- CONSIDERATA:** la necessità di regolare il movimento delle unità navali nonché di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose e permettere il regolare svolgimento delle operazioni;
- VISTI:** gli articoli 17, 30 e 31 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che, nel periodo compreso tra il 27/11/2017 ed il 31/12/2017, la ditta "LMD S.r.l." effettuerà, per conto della "Sistemi Territoriali S.p.A.", lavori di scavo del canale navigabile dello sbocco a mare (bocca sud) del porto peschereccio di Barbamarco in comune di Porto Tolle (RO) e successivo refluento del sedimento sulla spiaggia sommersa dello scanno denominato Gallo.

I lavori saranno eseguiti dai seguenti mezzi nautici:

- Motopontone **VEGA I** – CI3346;
- Motobetta **REX II** – CI3042.

ORDINA

Articolo 1
Norme per la circolazione

Per tutta la durata dei lavori, le unità in transito nelle suddette zone (meglio evidenziate nell'allegata planimetria) dovranno navigare a lento moto, alla minima velocità di governo e ad una distanza di sicurezza di almeno 30 mt. dalle unità coinvolte nei lavori al fine di evitarne l'intralcio e garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 2
Norme sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall'art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n° 4 del 09/01/2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge n° 96 del 04/06/2010" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia, alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, 24 novembre 2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39)

ALLEGATI ALL'ORDINANZA N° 65/2017



